



COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova

STATUTO COMUNALE

Approvato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 33 del 12.09.2000 "Approvazione Statuto Comunale".
- n. 43 del 21.11.2000 "Controdeduzioni alla deliberazione di C.C. n.33 del 12.09.2000: "Approvazione Statuto Comunale".
- n. 12 del 24.05.2006 "Modifica dello Statuto Comunale".
- n. 16 del 30.05.2006 "Modifica dello Statuto Comunale – II^ approvazione".
- n. 61 del 30.11.2017 "Modificazioni allo Statuto Comunale".
- n. 27 del 29.07.2019 "Modificazioni allo Statuto Comunale".
- n. 48 del 30.11.2022 "Approvazione nuovo testo dello Statuto Comunale".

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Piombino Dese è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Piombino Dese esercita la propria autonomia in conformità alle norme e ai principi del presente statuto, elaborato nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il Comune di Piombino Dese realizza la propria autonomia normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria attraverso il presente statuto e i regolamenti comunali, nel pieno rispetto della legge e del principio generale di trasparenza.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Piombino Dese costituisce un'unità territoriale suddivisa in: Piombino Dese capoluogo, frazioni di Torreselle, Levada e Ronchi.
2. Il Comune ha sede in Piazza Andrea Palladio n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale e presso la sede staccata di Villa Fantin; esse possono tenersi in luoghi diversi, nell'ambito del territorio comunale o di comuni diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Piombino Dese.
2. Lo stemma del Comune è descritto dal decreto del consiglio dei ministri. Vi si raffigura una banda dorata su fondo rosso su cui poggia una quercia frapposta a due martin pescatore (piombini) affrontati. Al di sotto della banda compare, centrale, una stella ad otto punte, anch'essa dorata.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 Finalità generali

1. Il Comune garantisce e attua pienamente il diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni. Il Comune tutela la salute dei cittadini e salvaguarda la qualità dell'ambiente, la flora e la fauna nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita intellettuale e sociale delle persone;

- tutela conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia attraverso la realizzazione sociale della maternità e della paternità, il sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- rispetto del principio di uguaglianza e degli inviolabili diritti dell'uomo proclamati dalla Costituzione.
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
- promozione di un uso equilibrato e sostenibile del territorio che contemperì l'indispensabile tutela ambientale e i diritti e le necessità dei cittadini.

Art. 5

Promozione della cultura veneta

1. Il Comune di Piombino Dese riconosce le tradizioni culturali e linguistiche locali e regionali e ne promuove lo studio, la conservazione e la divulgazione.

Art. 6

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Le modalità di registrazione saranno individuate dall'apposito regolamento.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Il Comune può promuovere e istituire consulte, quali organismi consultivi del consiglio comunale nelle tematiche indicate nella delibera consiliare di istituzione.
6. Il Comune riconosce alla Pro Loco un ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e collabora con essa nella promozione del territorio nelle sue molteplici esplicazioni.

Art.7

Incentivazione e utilizzo delle strutture associative

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei movimenti ad essi collaterali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimenti delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserire nell'apposito albo regionale l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabiliti in apposito regolamento.

Art.8 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato che coinvolgono la popolazione in attività dirette al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce sociali in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni attivati dal Comune.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 9 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri enti locali ed in particolare modo con i comuni vicini, con la provincia di Padova e con la Regione Veneto.

TITOLO II ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 10 Organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta;
 - c) il Sindaco.

Art. 11 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a quanto stabilito dall'articolo 11-bis del presente statuto.

Articolo 11 bis Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se, per l'intero mandato, la presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall'assemblea consiliare.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, intendendo, per tale, il consigliere che nell'ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.
4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. In sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche, il Consiglio deciderà in ordine a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 11 ter Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri eletti.
2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità, colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.
4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore, Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.
5. Successivamente alla nomina del Presidente del Consiglio, si passa all'elezione del Vice Presidente con le stesse modalità.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione.

Articolo 11 quater Durata in carica del Presidente

1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all'assunzione delle funzioni del nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all'interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Vice Sindaco.

Art.12 Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, in apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente.

Art. 13 Attribuzioni del consiglio

1. Il Consiglio Comunale sviluppa la propria azione nell'ambito delle materie e con i poteri indicati dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio esercita, altresì, un generale potere di indirizzo politico amministrativo tranne nei casi in cui tali prerogative spettino al Sindaco o alla giunta per disposizione di legge o del presente statuto.

Art. 14 Elezioni e durata

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge dello Stato.

Art. 15 Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
5. Nell'esercizio delle loro prerogative, i consiglieri comunali usano indifferentemente la lingua italiana o la lingua veneta. Hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni e documentazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme per il funzionamento del consiglio.
10. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
11. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche allo scopo di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
12. Il Comune manleva da qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
13. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale preso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
14. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato al criterio di correttezza e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
15. Con modalità da determinarsi secondo disposizioni di legge, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione.

Art. 16

Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Le cause di cessazione dalla carica di consigliere comunale sono quelle individuate dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri al fine di consentirne il regolare funzionamento.
3. Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale. Non si computano a tal fine le sedute di Consiglio Comunale convocate d'urgenza.
4. Le assenze del Consigliere Comunale si presumono ingiustificate. A tal fine il consigliere comunale può giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio unicamente mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale: tale comunicazione deve pervenire al protocollo comunale od essere consegnata direttamente al Presidente del Consiglio Comunale entro la successiva seduta del Consiglio comunale. Ove la comunicazione non pervenga nei modi e termini sopra indicati, il Consigliere comunale decade dalla facoltà di giustificare la relativa assenza.

5. La proposta di decadenza, a firma del Presidente, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento, per far valere per iscritto le cause giustificative nonché produrre eventuali documenti probatori.
6. Il Consiglio comunale si pronuncia in merito e, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal consigliere può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del consigliere decaduto.

Art. 17

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
2. In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la giunta comunale.
3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.
4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo: le stesse non sono oggetto di approvazione. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. Il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre al Consiglio la modifica o l'integrazione delle linee programmatiche.

Art. 18

Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
3. Il Consiglio è convocato se ne fanno richiesta un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza con le modalità stabilite nel regolamento e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 19

Adunanze e deliberazioni

1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui all'art.12.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

5. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
7. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali in numero e composizione stabilito dal regolamento.
2. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
3. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
5. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
6. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del consiglio e della giunta.
7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
8. La delibera di istituzione delle commissioni comunali dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 21

Commissione d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
3. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti all'indagine da svolgere e conclude con una relazione un cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.
4. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale di cui all'articolo 12 e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. È istituita, presso il Comune di Piombino Dese, la Conferenza dei capigruppo; i compiti e il funzionamento della stessa sono oggetto del regolamento del Consiglio comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita tutte le competenze previste dalla legge. In tale veste emana provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Al Sindaco spettano tutte le altre competenze individuate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 24

Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta.

Art. 25

Dimissioni

1. Il Sindaco può rassegnare le proprie dimissioni che divengono efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
2. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla contestuale nomina di un Commissario.

Art. 26

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

Art. 27

Il Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori contestualmente alla nomina della Giunta e sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.
2. In mancanza del vice Sindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
3. Se vice Sindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del consiglio in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dall'Assessore più anziano di età.

Art. 28

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'Organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. E' organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 29

Attribuzioni

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei responsabili degli uffici; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 30

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare. La sostituzione dell'assessore dimissionario o revocato deve avvenire entro 30 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

Art. 31
Composizione della Giunta

1. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di Governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali.
3. Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politica amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
4. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 32
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco, e nel caso di assenza o impedimento anche di questi, ed in caso di urgenza, dall'Assessore presente in ufficio nell'ordine di nomina effettuata.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche; la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla stessa.
3. Alle sedute della giunta può intervenire il revisore dei conti su esplicito invito del Sindaco; la presenza del revisore viene riportata a verbale negli atti deliberati adottati.
4. Alle sedute della giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e cura la verbalizzazione delle sedute sottoscrivendone i verbali.

Art. 33
Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti dal comune o comunque sottoposti al controllo e dalla vigilanza dello stesso.
2. Qualora, alla data dell'elezione, il Sindaco o i consiglieri si vengano a trovare in una delle condizioni di cui al comma precedente dovranno esercitare opzione entro 10 giorni dalla convalida dell'elezione.
3. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Art. 34
Istituti

1. Sono istituti di partecipazione:
 - L'iniziativa popolare;
 - Gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - Il referendum;
 - La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - L'azione popolare;
 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi;
 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Capo II

INIZIATIVA POPOLARE, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 35

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini possono presentare proposte di interesse generale nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
2. Le proposte sono sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori.
3. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta, a seconda della loro competenza.
4. Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art.36

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo, e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Il Consiglio comunale e la giunta possono deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti di interesse particolare o generale.
3. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Capo III

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 37

Referendum

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi su questioni di interesse generale e in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. E' indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano il 10% degli iscritti nelle liste elettorali comunali.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta al referendum.
5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum, nonché i limiti di ammissibilità dello stesso.

Capo IV **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 38 **Diritto di partecipazione**

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dallo specifico regolamento, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interesse pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Il regolamento disciplina, altresì, i limiti al diritto di partecipazione.

Art. 39 **Accordi – Recessi – Controversie**

1. Nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio di terzi, possono concludersi accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Capo V
L'AZIONE POPOLARE

Art. 40
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

Capo VI
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art.41
Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia un interesse debitamente motivabile, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici esercizi.
4. Il regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

Art. 42
Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Fatta salva la pubblicazione nell'Albo pretorio e la notificazione degli atti nei termini di legge, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente statuto il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero possibile di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione dei regolamenti comunali.

Art. 43
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I

Art. 44
Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti nel presente statuto ed è improntata, inoltre, ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi, programmi;
 - attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
 - favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché i principi di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art.45
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda sui principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al personale dipendente dell'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 46
Segretario Comunale

1. Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, collabora con il Sindaco stesso, con la giunta e con il consiglio e svolge tutti i compiti ascrivibili dalla legge e dal presente statuto assicurando agli organi l'opportuna assistenza giuridica e amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti.

Art. 47

Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.48

Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dal consiglio o dalla giunta comunale.
2. I compiti propri dei responsabili, le modalità di espletamento degli stessi e la valutazione circa il raggiungimento dei risultati di gestione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal presente statuto e dalla legge.

Art. 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I contratti a tempo determinato di cui sopra non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 50

Collaborazioni esterne

1. Possono essere previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento degli uffici stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, la durata, che non potrà essere comunque superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 51

Forme di gestione (Servizi Pubblici)

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, può ricorrere alle seguenti forme:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il consiglio comunale ritenga opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
 3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi a tal fine dei principi e degli strumenti di diritto comune.
 4. Il consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, delibera la forma prescelta di esercizio del servizio pubblico ed esercita i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione degli atti procedurali.

Art. 52 Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, servizi culturali, servizi educativi e scolastici, servizio bibliotecario, servizio manifestazioni, sagre e spettacoli, servizi ricreativi e per il tempo libero (anche sportivi) sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione il Presidente e il Direttore.
4. Il Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato dal Sindaco obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali.
5. A garanzia del necessario coordinamento tra l'istituzione e la civica amministrazione, il Vice Sindaco è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede.
6. Il Direttore è nominato dal Sindaco, ed è prescelto tra il segretario comunale, i funzionari apicali dell'Ente ovvero attraverso la forma dell'incarico professionale.
7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore restano in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco: gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
8. Per la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano – per quanto compatibili – le disposizioni previste per la revoca degli assessori comunali. Il Direttore può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Comunale, con preavviso non inferiore a 15 giorni; altresì può essere revocato ove cessi il rapporto di servizio con il Comune di Piombino Dese.
9. Il Consiglio comunale conferisce all'Istituzione le risorse, ne determina le finalità e gli indirizzi esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.
10. La Giunta Comunale è competente per la individuazione degli specifici compiti tra quelli previsti dal primo comma e per la assegnazione del personale, con deliberazione da assumere annualmente.
11. Il Revisore dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 Disposizioni in materia finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa determinati, dal regolamento di contabilità.
4. L'attività finanziaria e contabile del comune si esplica, essenzialmente e fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni normative, nella predisposizione e successiva deliberazione del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e nella predisposizione e nella successiva deliberazione della rendicontazione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Art. 54 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 55 Organo di revisione economico-finanziario

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e ottempera agli ulteriori obblighi stabiliti dalla legge secondo una logica di costante e immediata collaborazione con l'amministrazione comunale volta al pieno raggiungimento dei principi contabili stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 56 Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le risultanze sono disciplinate nel regolamento di contabilità.

TITOLO VI UNIONE DEI COMUNI

Art. 57 Unione dei Comuni

1. Il Comune ricerca l'unione con altri enti locali allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di mansioni.

TITOLO VII MODIFICHE TERRITORIALI

Art. 58 Modifiche territoriali

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriore emendamenti.

Art.60 Revisione ed abrogazione dello statuto

1. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità disposte per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 61 Disposizioni finali

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Autonomia del Comune
- Art.2 - Territorio e sede comunale
- Art.3 - Stemma e gonfalone
- Art.4 - Finalità generali
- Art.5 - Promozione della cultura veneta
- Art.6 - Associazionismo
- Art.7 - Incentivazione e utilizzo delle strutture associative
- Art.8 - Volontariato
- Art.9 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

- Art.10 - Organi
- Art.11 - Il Consiglio Comunale
- Art.11 bis – Presidenza del Consiglio Comunale
- Art.11 ter – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Art.11 quarter – Durata in carica del Presidente
- Art.12 - Regolamento interno
- Art.13 - Attribuzioni del Consiglio
- Art.14 - Elezioni e durata
- Art.15 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
- Art.16 - Cessazione e decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art.17 - Prima adunanza e convocazione
- Art.18 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art.19 - Adunanze e deliberazioni
- Art.20 - Commissioni Consiliari
- Art.21 - Commissione d'indagine
- Art.22 - Gruppi Consiliari
- Art.23 - Il Sindaco
- Art.24 - Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art.25 - Dimissioni
- Art.26 - Mozioni di sfiducia
- Art.27 - Il Vice Sindaco
- Art.28 - La Giunta Comunale
- Art.29 - Attribuzioni
- Art.30 - Nomina della Giunta
- Art.31 - Composizione della Giunta
- Art.32 - Adunanze e deliberazioni
- Art.33 - Divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I

- Art.34 - Istituti

CAPO II Iniziativa popolare, organismi di partecipazione e consultazione

- Art.35 - L'iniziativa popolare
- Art.36 - Organismi di partecipazione e consultazione

CAPO III Referendum consultivo

- Art.37 - Referendum

CAPO IV

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art.38 - Diritto di partecipazione

Art.39 - Accordi – Recessi – Controversie

CAPO V

L'azione popolare

Art.40 - Azione popolare

CAPO VI

Il diritto di accesso agli atti amministrativi

Art.41 - Diritto di accesso

Art.42 - Diritto all'informazione

Art.43 - Consiglio comunale dei ragazzi

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 44 - Principi generali amministrativi

Art.45 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 46 - Segretario Comunale

Art. 47 - Vicesegretario

Art.48 - Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

Art. 49 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 50 - Collaborazioni esterne

Art. 51 - Forme di gestione (Servizi Pubblici)

Art. 52 - Istituzioni

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 - Disposizioni in materia finanziaria

Art. 54 - Attività contrattuale

Art. 55 - Organo di revisione economico-finanziario

Art. 56 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI

UNIONE DEI COMUNI

Art. 57 - Unione dei Comuni

TITOLO VII

MODIFICHE TERRITORIALI

Art. 58 - Modifiche territoriali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Approvazione dello Statuto

Art. 60 - Revisione ed abrogazione dello Statuto

Art. 61 - Disposizioni finali